

Bruxelles, 24 febbraio 2023
(OR. en)

6854/23

POLCOM 38
COMER 20
WTO 27
DELECT 32

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 1207 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.2.2023 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 1207 final.

All.: C(2023) 1207 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.2.2023
C(2023) 1207 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.2.2023

**recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di
determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione mira ad adeguare il livello annuale delle ritorsioni applicate nella controversia in sede OMC riguardante la legge degli Stati Uniti sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act* - "CDSOA", detta anche *Byrd Amendment*) del 2000.

La CDSOA prevede la distribuzione annua a imprese degli Stati Uniti dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi nel corso del precedente esercizio fiscale. Nel gennaio 2003 la CDSOA è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi degli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC.

Poiché gli Stati Uniti non hanno provveduto a conformarsi agli obblighi loro incombenti nell'ambito dell'OMC, l'UE è stata autorizzata ad aggiungere ai dazi doganali consolidati un dazio supplementare all'importazione su una serie di prodotti statunitensi per un valore commerciale complessivo annuo non superiore a un importo pari al 72 % dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi riscossi sulle importazioni provenienti dall'UE nel corso dell'anno più recente per il quale siano disponibili dei dati. Dal 1° maggio 2005 l'UE applica un dazio doganale supplementare ad valorem su base annua alle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti¹, adeguando il livello delle ritorsioni in funzione dell'importo dei pagamenti effettuati in relazione ai dazi riscossi su prodotti UE nel corso della distribuzione più recente.

Dato che la base giuridica iniziale (vale a dire il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio) ha subito numerose modifiche tramite atti delegati, nel febbraio 2018 è stata intrapresa un'opera di codificazione. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una versione codificata della base giuridica, ossia il regolamento (UE) 2018/196.

Il presente regolamento delegato della Commissione non comporta alcuna scelta discrezionale, ma è interamente vincolato agli obblighi giuridici imposti dal Parlamento europeo e dal Consiglio:

1. Il nuovo livello delle ritorsioni da applicare a decorrere dal 1° maggio 2023 è pari a 317 877,22 USD ed è stato stabilito in base alla più recente distribuzione CDSOA di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2022 (dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022).
2. Il nuovo livello delle ritorsioni pari a 317 877,22 USD costituisce un aumento rispetto al livello attuale delle ritorsioni, che è pari a 3 095,94 USD e si applica dal 1° maggio 2022. Poiché per l'anno che inizia il 1° maggio 2023 non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni, si applica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/196.
 - a) Di conseguenza, non sono aggiunti prodotti all'elenco di cui all'allegato I né sono eliminati prodotti, e pertanto l'elenco dei prodotti rimane immutato.
 - b) È però modificata l'aliquota del dazio supplementare sui prodotti elencati nell'allegato I, che rispetto al valore di 0,001 % dell'anno precedente aumenta fino allo 0,164 % al fine di adeguarsi al livello delle ritorsioni.

¹ Regolamento (UE) 2018/196 (*regolamento Byrd*) che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1).

3. Di conseguenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/196, il regolamento delegato istituisce un dazio supplementare ad valorem dello 0,164 % sul granturco dolce, sulle montature per occhiali, sulle gru-automobili e su determinati articoli di abbigliamento da donna o ragazza di tessuti detti "Denim" originari degli Stati Uniti a decorrere dal 1° maggio 2023.
4. L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,164 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei quattro prodotti elencati nell'allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 317 877,22 USD (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/196). L'allegato II del regolamento (UE) 2018/196 rimane immutato in quanto tutti i prodotti del relativo elenco sono già stati inseriti nell'allegato I.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Si è svolta una consultazione in conformità al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati. Non sono necessarie ulteriori consultazioni con parti interessate o portatori di interessi né la preparazione di una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento delegato è l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/196 impone la sospensione delle concessioni tariffarie e degli obblighi connessi previsti nel quadro dell'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America di cui all'allegato I di tale regolamento. L'articolo 3, paragrafo 1, definisce i criteri in base ai quali la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'UE dal *Byrd Amendment* in tale periodo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.2.2023

recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America², in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act* — "CDSOA") agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo. Nel 2022 il livello della sospensione è stato adeguato con l'istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza³.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2022 (dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (*Customs and Border Protection*), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione ammonta a 317 877,22 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato

² GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1.

³ Regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione, del 25 febbraio 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 126 del 29.4.2022, pag. 4).

I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,164 %.

- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,164 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 317 877,22 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente, con formattazione dell'asterisco e del testo ad esso collegato in forma di nota a piè di pagina:

"Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,164 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio * sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

* Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.2.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN